



AUTORITA' PORTUALE DI NAPOLI

ORDINANZA N. 8

**IL COMMISSARIO STRAORDINARIO DELL'AUTORITÀ PORTUALE DI NAPOLI**

**VISTA:** la legge 28 gennaio 1994 n. 84, e le successive modifiche ed integrazioni;

**VISTO:** il D.P.R. 06.04.1994 avente ad oggetto l'individuazione della circoscrizione territoriale di competenza dell'Autorità Portuale di Napoli;

**VISTO:** il D.M. 132 del 30.04.15 di nomina del Commissario Straordinario dell'Autorità Portuale di Napoli;

**VISTO:** la comunicazione datata 4.05.15 della Palumbo s.p.a., con sede in Napoli con la quale la società concessionaria avanzava richiesta di autorizzazione all'utilizzo di un tratto della Calata villa del Popolo del porto di Napoli - molo n. 28 per l'effettuazione della cerimonia di varo tecnico di n. 2 yacht Columbus;

**PRESO ATTO** che tale utilizzo comporta la necessità di interdire agli altri abituali usi il tratto di banchina summenzionato, per una durata di giorni sette, dal 12 al 18 maggio p.v.;

**RITENUTO** di dover pertanto tutelare la pubblica incolumità, imponendo mediante un provvedimento l'interdizione dell'area interessata dall'intervento di cui sopra;

**CONSIDERATO** che questo Ente, a norma dell'art. 6 della L.84/94, è competente alla emissione di ordinanze in materia di sicurezza del lavoro portuale e di circolazione;

**RENDE NOTO**

A decorrere dalle ore 06,00 del 12/05/15 alle ore 20,00 del giorno 18/05/15, ed in ogni caso fino a termine esigenza, verranno espletate, a cura della società Palumbo s.p.a., concessionaria in ambito portuale per le attività di cantieristica navale, le attività connesse al varo di n. 2 yacht mod. "Columbus", che comporteranno, tra l'altro, l'utilizzo del tratto di banchina prospiciente il bacino Palumbo e, pertanto,

**ORDINA****Art.1**

A decorrere dalle ore 06,00 del 12/05/15 alle ore 20,00 del giorno 18/05/15, ed in ogni caso fino a termine esigenza, il tratto di Calata Villa del Popolo del porto di Napoli - molo n. 28, come meglio individuato nella planimetria allegata al presente atto quale parte integrante, è interdetto all'accesso, transito, fermata e sosta di persone e veicoli ed ogni altro uso diverso da quello in premessa descritto.

Tali aree dovranno essere sgombre da ogni merce/materiale/veicolo all'infuori di quelli riconducibili alla Palumbo s.p.a. ed utilizzati per le operazioni in premessa menzionate.

È fatto obbligo a chiunque di osservare la segnaletica temporanea di cantiere orizzontale e verticale all'uopo predisposta.

**Art.2**

In occasione delle operazioni di varo sopra menzionate, i veicoli devono utilizzare la viabilità interna alla Calata Villa del Popolo.

**Art.3**

La Palumbo s.p.a. dovrà:

1. assumere ogni responsabilità, sia civile che penale, per eventuali danni arrecati a persone, cose e al Demanio Marittimo, derivanti dalle attività sopramenzionate;
2. adottare nell'esecuzione delle attività connesse al varo ed eseguite nell'area indicata in planimetria, tutti i provvedimenti idonei alla tutela della pubblica e privata incolumità nel rispetto delle norme antinfortunistiche vigenti ed in particolare il D. L.vo 9 aprile 2008, n. 81, aggiornato al D.L.vo 2 agosto 2009, n. 106;
3. evitare qualsiasi forma di inquinamento del pubblico demanio e del mare territoriale;
4. provvedere alla delimitazione delle aree interessate con segnalazione diurna notturna conforme alle normative vigenti, adottare tutte le misure tese a garantire la fruibilità della viabilità circostante l'area, garantendo in ogni caso l'accesso ai veicoli di emergenza;
5. comunicare la conclusione delle operazioni.

Ogni più ampia responsabilità in caso di infortunio o di danno ricadrà pertanto sul concessionario richiedente, restandone sollevato l'Ente, nonché il personale da esso preposto alla sorveglianza.

Il personale dell'Autorità Portuale è fin d'ora autorizzato ad adottare tutti gli opportuni provvedimenti finalizzati a risolvere e disciplinare situazioni di emergenza e di natura contingente.

**Art.4**

I contravventori alla presente ordinanza, oltre a rispondere in sede civile per danni alle persone od alle cose che possano derivare dallo svolgimento dei lavori di cui alla presente ordinanza, saranno ritenuti responsabili, salvo che il fatto non costituisca più grave reato della violazione dell'art. 1174 del codice della navigazione.


**Art.5**

E' fatto obbligo a chiunque spetta di osservare e far osservare le disposizioni contenute nella presente ordinanza, che resterà valida fino a conclusione delle attività.

Napoli, li 15.05.15

IL COMMISSARIO STRAORDINARIO  
C.A. Antonio BASILE





MARE

BACINO GALLEGGIANTE

MARE  
Personale

MOLO 28  
Area Visitatori